

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO CARATELLI

Seduta del 13/01/2025

FATTO

1. In base alla dinamica riferita da parte attrice, l'istante rimaneva vittima di una truffa nel tentativo di acquistare un bene posto in vendita tramite un'inserzione apparsa su di un noto portale *online*. Più nel dettaglio, il proponente contattava il sedicente venditore, il quale richiedeva – al fine di concludere l'acquisto – un pagamento per euro 2.100,00, a favore delle coordinate bancarie da lui stesso fornite. Il ricorrente disponeva il pagamento tramite bonifico e inviava copia della contabile, non ricevendo tuttavia alcun riscontro. A quel punto, effettuate alcune ricerche *online*, riusciva a mettersi in contatto con l'apparente intestatario del conto fornito dall'inserzionista, che lo informava di una serie di tentativi di frode in atto per i quali aveva denunciato mesi prima l'apertura di conti a suo nome ad opera di truffatori. L'istante sporgeva, quindi, denuncia alle forze dell'ordine, inviava reclamo alla convenuta – banca di radicamento del conto del beneficiario del pagamento – e chiedeva al proprio istituto di credito il *recall* del bonifico. La

resistente riscontrava negativamente la richiesta e non forniva informazioni sull'identità dell'intestatario del conto. Tanto premesso, parte attrice si duole della *"totale chiusura"* della convenuta e chiede che gli venga *"risarcita"* la somma corrispondente all'importo del bonifico, avendo la banca resistente di fatto reso *"impossibile porre in atto tutte le possibili iniziative per il recupero"*.

2. Con le controdeduzioni parte convenuta riferisce di aver provveduto immediatamente a bloccare l'operatività del conto di destinazione del pagamento, ma di aver rifiutato la richiesta di *recall* in quanto il beneficiario aveva già trasferito la somma rendendosi irreperibile. L'istituto di credito rileva, altresì, che il bonifico è stato eseguito volontariamente dal ricorrente, al fine di dare esecuzione a un accordo di compravendita ovvero nell'ambito di una *"vicenda rispetto alla quale...[l'intermediario] risulta radicalmente estrane[o]"*. Precisa, al contempo, la resistente che il conto di destinazione del pagamento è intestato ad un nominativo diverso da quello indicato dal proponente, ma che – in ogni caso – nessuna censura può essergli mossa alla luce di quanto disposto dall'art 24 del d.lgs. 11/2010. Invero, *"la norma è chiara nello stabilire che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad eseguire le operazioni di accredito di bonifico in conformità all'identificativo unico (IBAN) indicato nell'ordine di bonifico, esonerando i medesimi da qualsiasi obbligo di verifica della coincidenza del beneficiario indicato nell'ordine di pagamento e il titolare del conto corrente di accredito"*. In proposito, la banca richiama – tra gli altri – la decisione del Collegio di Coordinamento n. 162 del 12 gennaio 2017, confermata successivamente dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europa con decisione del 21 marzo 2019, C-245/18. Rileva, quindi, di aver accreditato il bonifico sul conto corrente seguendo pedissequamente le istruzioni trasmesse da parte attrice alla sua banca, in perfetta aderenza con il quadro normativo vigente in materia di servizi di pagamento. Fermo quanto sopra, l'istituto di credito evidenzia di aver provveduto a trasmettere tutte le informazioni in proprio possesso alle forze dell'ordine, in riscontro alla richiesta di polizia giudiziaria ricevuta in data 2 novembre 2023.

3. In sede di repliche, il ricorrente insiste per l'accoglimento delle richieste formulate, ribadendo che la contestazione riguarda, in prima battuta, la condotta tenuta della resistente che – non comunicando le generalità del correntista – gli impediva di fatto di porre in essere ulteriori azioni per il recupero dell'importo oggetto di truffa. In particolare, a detta dell'istante, sembra verosimile che

l'intermediario *“sia venuto meno agli obblighi di adeguata verifica della clientela rendendosi corresponsabile delle attività truffaldine”* perpetrate ai suoi danni del *“correntista”*.

4. Con le controrepliche l'intermediario richiama il contenuto delle precedenti difese, rinnovando la richiesta di accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Rileva, inoltre, che le contestazioni relative a non meglio precisate violazioni in materia di antiriciclaggio sono palesemente infondate. Precisa, altresì, la resistente che, in ogni caso, il titolare del conto veniva identificato secondo la procedura ordinariamente utilizzata per l'apertura di rapporti di conto corrente a distanza in conformità alla normativa di riferimento.

DIRITTO

1. La questione sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto un bonifico di euro 2.100,00, disposto dal ricorrente allo scopo di formalizzare l'acquisto di un bene posto in vendita tramite un'inserzione apparsa su di un noto portale *online*.

2. In dettaglio, l'istante è stato vittima di una truffa e, pertanto, contesta alla banca resistente – presso cui è acceso il conto corrente del beneficiario del bonifico – di non aver identificato la clientela secondo quanto prescritto dalla normativa antiriciclaggio (cfr. d.lgs. n. 231/2007). Ritenendo che l'istituto di credito convenuto sia responsabile, in concorso con i truffatori, di quanto accaduto, il proponente avanza, dunque, domanda risarcitoria per il suddetto importo.

3. Orbene, si rileva preliminarmente che – in casi analoghi a quello in esame – questo Arbitro ha ribadito che *“il prestatore di servizi di pagamento di destinazione del bonifico non è tenuto a verificare la corrispondenza fra il nominativo del beneficiario ed il titolare del conto di accredito identificato tramite l'IBAN”* (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 8025/2023).

4. Tuttavia, preme segnalare che – come chiarito dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6886 del 03 maggio 2022 – quando, come nel caso di specie, *“l'ordine di bonifico sia stato eseguito a vantaggio di un terzo non legittimato a riceverlo, il pagatore ha il diritto di conoscere dal prestatore di servizi di pagamento dell'accipiens i dati anagrafici o societari di quest'ultimo; in tal caso, il prestatore di servizi di pagamento dell'accipiens non può invocare la tutela della privacy al fine di giustificare il suo rifiuto di comunicare al pagatore i dati anagrafici o societari del proprio correntista”*.

5. A riguardo, l'intermediario riferisce di aver provveduto a trasmettere tutte le informazioni in suo possesso alle forze dell'ordine in riscontro alla richiesta di polizia giudiziaria ricevuta in data 2 novembre 2023. Si osserva, al contempo, che con gli allegati alle controdeduzioni in atti viene condiviso con l'istante il nominativo dell'*accipiens*. Per quanto esposto deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla relativa doglianza.

6. Ciò posto, com'è noto, in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo, come un conto corrente, gli istituti di credito procedono all'adeguata verifica del cliente. L'art. 19 del d.lgs. n. 231/2007 detta le modalità con cui tale verifica deve essere effettuata. Sul punto, rilevano altresì le Disposizioni della Banca d'Italia del 30 luglio 2019, in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. In particolare, la Sezione VIII, lett. b) del richiamato Provvedimento prevede che in caso di apertura di un rapporto a distanza, l'intermediario acquisisca copia dei documenti del richiedente, verificandone l'autenticità, e provveda poi a effettuare riscontri ulteriori secondo le modalità più opportune in relazione al rischio specifico. Le disposizioni chiariscono poi: *“Nel rispetto dell’approccio basato sul rischio, i destinatari possono utilizzare meccanismi di riscontro basati su soluzioni tecnologiche innovative e affidabili (es., quelle che prevedono forme di riconoscimento biometrico), purché assistite da robusti presidi di sicurezza”*.

7. Tanto premesso, in base alla documentazione prodotta in atti, ritiene questo Arbitro che le verifiche effettuate dalla banca resistente non siano conformi alla normativa applicabile, non avendo – nel caso di specie – l'intermediario dimostrato di aver adottato idonee misure rafforzate di adeguata verifica così come previste con riguardo all'identificazione a distanza.

8. Accertata l'illegittimità della condotta dell'istituto di credito, resta da valutare la domanda risarcitoria.

9. A riguardo, il Collegio rileva che è onere della parte ricorrente quello di fornire adeguata prova del danno che assume aver patito, e che detto danno non si sia concretizzato in meri “disappunti o perdite di tempo”, ma deve necessariamente risultare dalla documentazione prodotta la ricorrenza di un serio pregiudizio, conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario contestata (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 4568/2016). Ciò posto, in considerazione della documentazione in atti, conformemente a quanto rilevato

dalle parti, la pretesa del proponente non è giudicata meritevole di accoglimento in quanto priva di valide evidenze probatorie, sia nell'*an* sia nel *quantum*. La relativa istanza risarcitoria non può, pertanto, essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario per non aver eseguito correttamente l'adeguata verifica del titolare del conto corrente beneficiario del bonifico. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA